

C. 643-bis Governo

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025**

17 DICEMBRE 2022

EMENDAMENTO 51.1000 DEL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 51, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 108, primo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»;

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 1.467 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.”

1-quater. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto – legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.».

1-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185, le parole “per gli anni 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021, 2022 e 2023”;

b) al comma 187, le parole “di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025”

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-septies. All'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole “entro il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2023” e le parole “nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024”. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1 milione per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”.

b) Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

1. È assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



51.1000%

c) Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

d) All'Art. 101 dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. All'art. 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole «ex ospedale militare», sono inserite le seguenti: «nonché per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2».

e) all'articolo 134:

1) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

“8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei anni successivi» e le parole «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

c) al comma 6, secondo periodo, le parole «dal 2019 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2023».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

8-quater. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziare dal comma 8-bis e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

2) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2022»;

2) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2023».

f) Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)



51.1000 %

1. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.

g) Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

«Art. 138-bis.

(Misure in favore dei Comuni)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui all'articolo 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

2. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle parole: "dal 2020 al 2025".

3. I termini di cui al primo periodo del comma 572 e di cui all'ultimo periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre del 2021 sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio e al 31 dicembre 2023.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

h) Dopo l'articolo 146, inserire i seguenti:

Art. 146-bis.

(Asse attrezzato Chieti-Pescara).

1. Al fine di consentire l'acquisizione nel patrimonio statale del raccordo autostradale Chieti-Pescara, denominato "Asse Attrezzato", in gestione diretta dell'ANAS S.p.A., opera ritenuta di rilevante interesse nazionale dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in termini di strategicità per le aree metropolitane delle province di Pescara e di Chieti, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, finalizzata all'adempimento da parte del predetto Consorzio, in proprio quale debitore o mediante adempimento del terzo ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, delle seguenti posizioni debitorie:

a) società Farsura Costruzioni S.p.a., in fallimento, nella misura stabilita con decreto n. 510/ES del 25/3/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con sentenza del Tribunale dell'Aquila del 23/8/2022;

b) adempimento delle obbligazioni individuate dalla sentenza 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila;

c) ulteriori posizioni debitorie accertate con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.



51.1000 %

Art. 146-ter.

(Disposizioni urgenti in favore del comune di Lampedusa e Linosa)

1. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi nell'anno 2022, al Comune di Lampedusa e Linosa è concesso un contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 850.000 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL GOVERNO



51.1000 %



Relazione tecnica

Art. 51 Commi 1-bis e 1-ter. La proposta prevede la proroga del credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023. La normativa attualmente vigente agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Dall'analisi degli ultimi dati disponibili delle compensazioni F24 nel 2022 del codice tributo "6869 - credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98- 108-legge 28 dicembre 2015 - n.208" risulta che in riferimento al credito 2021 (che rispetto al 2020, anno della pandemia, presenta una crescita rilevante) le compensazioni ad oggi rilevate negli anni 2021-2022 sono pari a 1.467 milioni di euro.

Sotto il profilo finanziario, la proroga di un anno del credito Investimenti SUD determina una perdita di gettito di 1.467 milioni di euro per il 2023.

Agli relativi oneri, quantificati in 1.467 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Art. 51 Commi 1-quater. La proposta emendativa prevede, al comma 1-quater, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell'incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, nonché, giuste le previsioni di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da parte di imprese operano nelle Zone logistiche semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Il medesimo comma prevede che alla copertura dei maggiori oneri, quantificati in euro 65,2 milioni per l'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Ai fini della quantificazione degli oneri, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2023 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al SUD (di cui all'art. 1, commi 98 e seguenti, della Legge n. 208/2015) e della normativa inerente le ZES (di cui all'art. 5, comma 2, del decreto - legge n. 50 del 2017), sono stati utilizzati, relativamente agli investimenti nelle ZES, i medesimi dati riportati nella relazione tecnica relativa all'articolo 57, comma 1, lettera b) del decreto - legge n. 77 del 2021.

In particolare, avendo riguardo ai dati ivi riportati (basati sull'analisi delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906 - Credito di imposta investimenti ZES - art. 5, c. 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91) ed utilizzando i medesimi parametri (raddoppio degli investimenti agevolabili in considerazione del limite massimo del credito di imposta di 100 milioni di euro ed estensione dell'agevolazione anche all'acquisito di immobili strumentali agli investimenti), è stato stimato, in relazione all'anno 2023, un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente pari a 45,2 milioni di euro, in linea con gli importi stimati e coperti per gli anni 2021 e 2022.

Quanto ai maggiori oneri derivanti dall'estensione fino al 31 dicembre 2023 degli investimenti agevolabili nelle ZLS, quantificati in euro 20 milioni per l'anno 2023, si evidenzia che gli stessi corrispondono a quelli considerati in occasione dell'estensione della agevolazione in parola alle ZLS, con l'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 313, lett. c), nn. 1) e 2), della 27 dicembre 2019, n. 160, e valutati, anche ai fini della copertura finanziaria prevista dal comma 65-bis del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017, in euro 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

51.1000 %



Art. 51 commi 1-quinquies. La proposta emendativa reca, alla lettera a) del comma 1 – bis, modifiche all'articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2021, allo scopo di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle maggiorazioni disposte dall'articolo 244 del decreto – legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge 234/2021 Legge di Bilancio 2022 utilizzando i dati delle dichiarazioni Redditi 2021, anno di imposta 2020, primo periodo nel quale sono presenti i dati dell'agevolazione specifica. La modifica proposta, tenuto conto della fruizione triennale del credito d'imposta, produrrebbe i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2023	2024	2025	2026
Credito di imposta R&S	- 55,2	- 55,2	-55,2	0

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 1-sexies** modifica l'articolo 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021 che ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023. Si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sostenute fino al 31 dicembre 2023. A tale fine, a copertura dell'onere, pari all'importo di euro 1 milione per l'anno 2024, che costituisce limite spesa, viene stabilita la corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 92-bis. La proposta in esame intende autorizzare la corresponsione di un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra i comuni della regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 96-bis. La proposta in esame è diretta a prevedere che per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sia pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. Dal punto di vista finanziario la proposta risulta neutrale in quanto è stabilito che la sua entrata in vigore avvenga antecedentemente al riparto alle regioni del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e, pertanto, non risulta necessario riadottare o comunque integrare il sopra indicato riparto per l'anno 2022.

Art. 101 comma 3-bis. La disposizione oggetto di modifica costituisce una parte del "pacchetto" di compensazioni effettuate in favore dell'Università degli studi di Trieste a seguito del trasferimento alla comunità slovena di uno dei suoi immobili principali, il c.d. "Narodni Dom", operato dal comma



51.1000 /

l dello stesso art. 8. Tale “pacchetto” è costituito da una serie di misure, con risorse separate e specificamente appostate sia, in generale, per “interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali” (comma 2), sia, in particolare, per la rifunzionalizzazione di uno specifico immobile, denominato “ex Ospedale militare” (comma 3). Gli interventi per la rifunzionalizzazione di quest'ultimo hanno realizzato delle economie che si chiede di poter utilizzare per le finalità di cui al comma 2, e dunque coerentemente con la *ratio* complessiva dell'intervento normativo, ossia una compensazione per la cessione del Narodni Dom. La proposta non comporta nuovi o ulteriori oneri, limitandosi a consentire i residui di risorse già rese disponibili dalla disposizione interessata anche al fine di realizzare.

Articolo 134

1) **Comma 8-bis e ter.** Sotto il profilo finanziario, la proroga in esame reca un onere pari al limite di spesa previsto normativamente, pari a 60 milioni di euro per il 2023.

Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, il comma 8-ter dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

La disposizione di cui al numero 2) sostituisce il comma 10 dell'articolo 134. La disposizione agisce sull'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione, in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Sotto il profilo finanziario, la disposizione determina una rinuncia a maggior gettito, peraltro non quantificabile.

Art. 127-bis. La disposizione è finalizzata a sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni; a tal fine dispone l'assegnazione in favore della regione Calabria di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Viene altresì precisato che tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 ed è ricompresa nel Piano per lo sviluppo e la coesione a titolarità della regione Calabria.

Art. 138-bis. La proposta prevede, in primo luogo, che agli enti locali strutturalmente deficitari, che non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di servizi essenziali, non si applichi la sanzione della decurtazione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. La proposta in esame prevede, altresì, di estendere per il triennio 2023-2025 la misura dell'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. La proposta, infine, differisce, rispettivamente, dal 15 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per la sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo, cui è subordinato l'erogazione del previsto contributo, e dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la prima verifica dell'attuazione dell'accordo medesimo. La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



51.1000 %

Art. 146-bis. L'emendamento propone di trasferire al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara i fondi necessari, stimati dal MIT in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di onorare le posizioni debitorie oramai definitivamente accertate e di consentire, di conseguenza, la conclusione della procedura di acquisizione dell'opera da parte del Ministero. Per le casse dello Stato e, in particolare, del Ministero si tratta di un intervento economico tutto sommato modesto per la sua entità e, pertanto, sostenibile, anche e soprattutto alla luce del predetto riconoscimento, da parte del MIT, della strategicità dell'Asse Attrezzato Chieti-Pescara, funzionale allo sviluppo di una vasta area di importanza fondamentale per il tessuto economico-produttivo della Regione Abruzzo.

L'onere pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è coperto mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.


146-ter. La disposizione determina un onere pari a 850.000 per l'anno 2022, coperto mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La revisione della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 comma 4 della legge 31 dicembre 2012 n. 191, è stata approvata.

~~OK~~ POSITIVO

17 DIC. 2022

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO



51.1000 /

